

VERBALE DI ACCORDO

In data 25 marzo 2013, presso la sede di Roma della Società Almaviva S.p.A., si sono incontrati:

- la Direzione Aziendale della Società Almaviva S.p.A.

e

- le RSU della sede di Roma

per il monitoraggio, la verifica e la proroga del nuovo assetto organizzativo dell'area "Service Control Room" (di seguito: SCR) della sede aziendale di Roma, via dello Scalo Prenestino, di cui all'accordo 17 settembre 2012.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La validità dell'accordo 17 settembre 2012 è estesa per ulteriori 6 mesi, fino al 30 settembre 2013, con le modifiche di seguito riportate.
2. La copertura sarà effettuata dalle ore 7,00 alle ore 20,36; i lavoratori, a rotazione (di norma, al massimo una settimana ogni quattro, ad eccezione del gruppo "schedulazione" che mantiene la turnazione in essere) e ferma restando l'articolazione su cinque giorni settimanali, osserveranno un orario a turni avvicendati così articolato:

M.: ore 7,00-14,36;

P.: ore 13,00-20,36.

Viene pertanto soppresso il "Turno 1" di cui al punto 4/B dell'accordo 17 settembre 2012, atteso che il monitoraggio dei primi sei mesi di applicazione ha evidenziato un numero molto limitato di interventi nella fascia oraria 6,00-7,00.

Il ritardo massimo consentito sarà di 20 minuti, che verranno recuperati nella stessa giornata.

Nelle settimane in cui non effettueranno la turnazione, i lavoratori continueranno ad osservare l'orario giornaliero ordinario.

Lo sviluppo dei turni sarà effettuato, per le diverse piattaforme, tenendo conto delle specializzazioni tecnologiche delle risorse coinvolte. Si riporta di seguito l'elenco dei gruppi suddivisi per competenze specifiche :

- IFS - Servizi di base (DNS, DC, AD, DHCP): 7 risorse;
- Linux: 14;
- Oracle: 6;

Edm

AP *AG* *FO*
ER *lee* *lee*


- SAP: 5;
- SQL Server: 5;
- Unix: 4;
- Windows: 19

E' inoltre prevista la rotazione sulla predetta articolazione oraria di n. 8 incident manager.

3. Nelle ore e nei giorni non coperti dalla turnazione di cui sopra, il servizio sarà assicurato tramite l'istituto della reperibilità che, di norma, non riguarderà i lavoratori in turno nella settimana di riferimento. Al riguardo, salvo quanto previsto al punto 6, troverà per tutti applicazione la regolamentazione prevista dalla normativa ex-Almaviva TSF.
4. Salvo quanto previsto al punto 6, nei confronti di tutto il personale, trovano applicazione i trattamenti definiti con accordo Almaviva del 30 marzo 2011, ad eccezione della "indennità di perdita della gestione autonoma dell'orario", riconosciuta a tutto il personale di 7° categoria e al solo personale di 6° categoria cui si applicano i trattamenti Almaviva (componente Almaviva S.p.A. prima della fusione per incorporazione con Almaviva TSF). Di conseguenza, nei confronti dei lavoratori ex-Almaviva TSF inquadrati nella 6° categoria, non vi saranno variazioni di trattamento normativo.
5. Resta inteso che, per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo e salvo quanto previsto al punto 6, continueranno a trovare applicazione le normative in essere.
6. La disciplina normativa di cui ai punti 3, 4 e 5 sarà applicata fino ad eventuale armonizzazione dei trattamenti a valere per l'intero perimetro aziendale.
7. L'Azienda effettuerà adeguati interventi formativi nei confronti degli operatori al fine di accrescerne la professionalità e la competenza tecnica.
8. Le parti si incontreranno nei mesi di giugno e settembre 2013 per un monitoraggio degli effetti dell'accordo e dell'assetto organizzativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALMAVIVA S.P.A.



RSU

ER
Maurizio De Luca
Antonio Francesco
Fabio...
AP